

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## **Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.**

### **Art. 40 quater**

*(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)(1)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

**2.** Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

- a)** il termine di presentazione delle domande;
- b)** le risorse disponibili;
- c)** il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
- d)** l'elenco delle spese ammissibili;
- e)** le modalità di rendicontazione.

**2 bis.** Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(2)

**3.** Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.